SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 224**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. 547.

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *g)*, pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,

utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree despresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

14. Le somme impegante per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Art. 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato

di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

11. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi

dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Art. 5.

Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6.

Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*3.* Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 8.

Ville venete

1. L'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

«*a)* il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;».

Art. 9.

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è abrogato.

2. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

«I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precendente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PREVITI, *Ministro della difesa*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0590

DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. **548.**

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

Funzioni dell'Ente

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione Europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) l'amministratore;

d) il comitato consultivo;

e) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Art. 7.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato dal presidente.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Art. 9.

Il comitato consultivo

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

b) i compiti del comitato.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

Ordinamento contabile

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Il personale

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità stabilite dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.

Art. 13.

Rappresentanza in giudizio

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previsti dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Art. 16.

Controlli comunitari

1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società per azioni, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a., per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

2. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

4. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

5. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario.

6. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 17.

Norme di copertura

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1994, lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e lire 30.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'EIMA, che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 30.000 milioni per l'anno 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dell'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 549.

Regolamento concernente la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, concernente modificazione della circoscrizione territoriale dell'Aeronautica militare;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea al fine di realizzare la corrispondenza con il territorio delle regioni amministrative comprese nella circoscrizione;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro della difesa,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e così stabilita:

comando I regione aerea, sede Milano: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche;

comando II regione aerea, sede Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna;

comando III regione aerea, sede Bari: Molise, Abruzzi, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

2. La circoscrizione territoriale degli enti dipendenti dai comandi di regione aerea, indicati nell'art. 2, primo comma, della legge 8 giugno 1961, n. 509, coincide con quella del comando dal quale gli enti stessi dipendono.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizoni dettate dalla legge;

c) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 2 della legge n. 509/1961 è il seguente:

«La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa:

una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;

una direzione del demanio aeronautico;

una direzione di commissariato aeronautico;

una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;

una direzione delle armi e munizioni;

una direzione di sanità;

un centro leva e reclutamento».

94G0587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Campomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tirone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 26 aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 6 e 28 maggio e del 24 giugno 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1253/13-3/10/T.Gab. del 28 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Tirone.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Isole Tremiti (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2004/13.4/Gab. del 18 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Vernole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vernole (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su diciassette assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vernole (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Nuzzachi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vernole (Lecce) — al quale la legge assegna diciassette membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 luglio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1947-13.1-Gab. del 4 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vernole (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Taurisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Taurisano (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurisano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Guidato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taurisano (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 giugno 1994, da ventisette consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1479/13.1-Gab. del 16 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che ha rassegnato le proprie dimissioni la quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taurisano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Guidato.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Novoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Adriana Giarratana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 giugno 1994, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 783-13.1/Gab. del 22 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre al quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Adriana Giarratana.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvanico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calvanico (Salerno), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvanico (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvanico (Salerno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 1° aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'11 e 17 aprile e del 31 maggio 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 13.4.3526/Gab. del 1° giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvanico (Salerno) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Tedesco.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Selargius.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Selargius (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Selargius (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Fadda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Selargius (Cagliari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 agosto 1994, da sedici consiglieri.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1917/1° Sett. 2ª Sez. del 27 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Selargius (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Fadda.

Roma, 6 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ischitella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ischitella (Foggia), il cui consiglio è composto dal sindaco e da sedici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni prodotte da dieci consiglieri;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ischitella (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ischitella (Foggia) — composto dal sindaco e da sedici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 agosto 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2588/13 4.Gab. del 9 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ischitella (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Salvatore Tropea.

Roma, 6 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Orsaia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torre Orsaia (Salerno), a seguito del decesso del sindaco, che ha comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Orsaia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torre Orsaia (Salerno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del decesso del sindaco, avvenuto in data 27 giugno 1994, che ha comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18 e 29 luglio e del 25 agosto 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre Orsaia (Salerno) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Supino.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1993 recante norme per l'importazione dall'estero di lepri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1993, recante norme per l'importazione di lepri dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale del 14 settembre 1993, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Qualora il lancio non avvenga nel territorio dell'unità sanitaria locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale unità sanitaria locale provvede a dare comunicazione dell'inoltro degli animali a quello dell'unità sanitaria locale competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria.

2. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per il territorio di lancio invia comunque esplicita disposizione ai responsabili dell'immissione in libertà delle lepri affinché essi:

a) provvedano a lanciare solo gruppi di lepri della stessa provenienza, evitando il mescolamento di soggetti di provenienza diversa;

b) provvedano ad inviare nel più breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte.

Di tale invio dovrà essere data comunicazione anche al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale».

Art. 2.

1. L'art. 11 del decreto ministeriale 14 settembre 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Le regioni a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché le lepri vengano immesse in libertà nel rispetto degli eventuali piani di controllo attuati nei confronti di malattie trasmissibili della specie».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 200

94A6194

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi aggiuntivi previsti nel 1994 per l'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, a seguito della rimodulazione dei piani finanziari 1991-1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/83, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee numeri 4254/88, 4255/88 e 4256/88, come modificati dai regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee numeri 2083/93, 2084/93 e 2085/93;

Considerato che in data 11 novembre 1993, la Commissione dell'Unione europea ha modificato i quadri comunitari di sostegno relativi alle zone di cui all'obiettivo 5b, già approvati con decisione 6 giugno 1990 rimodulando, successivamente, con decisioni del novembre e dicembre 1993 i sottostanti programmi operativi;

Considerato che a seguito delle predette decisioni si sono rese disponibili risorse comunitarie aggiuntive per le regioni Piemonte, Umbria, Veneto e per le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che a fronte di tali nuove risorse occorre assicurare il necessario cofinanziamento nazionale pubblico e che le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in tale senso con risorse proprie;

Considerato che la Commissione ha fissato al 30 giugno 1994 il termine ultimo per l'assunzione degli impegni di spesa, al fine di consentire la completa utilizzazione delle nuove disponibilità finanziarie;

Viste le proprie delibere 25 marzo, 12 giugno, 12 agosto 1992 e 13 luglio 1993, relative agli interventi dell'obiettivo 5b in Italia nel periodo 1991-1993;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Vista la proposta del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.FO.R. n. 152346 in data 27 maggio 1994 relativa al cofinanziamento nazionale richiesto dalle regioni;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee degli interventi cofinanziati dell'Unione europea con le risorse aggiuntive di cui alle decisioni 7 e 9 dicembre 1993, per l'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, risultanti dai quadri comunitari di sostegno, sono riprese dai relativi programmi operativi e riguardano, tra l'altro, l'adeguamento della produzione agricola e lo sviluppo in altri settori.

2. La relativa quota parte nazionale pubblica, finanziata a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è stabilita nella misura seguente:

Piemonte	1.354 milioni di lire
Umbria	7.784 milioni di lire
Veneto	10.309 milioni di lire

3. La predetta quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni al Fondo stesso.

4. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verrà valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire le erogazioni non effettuate nel corso del 1994, a favore dei medesimi soggetti indicati al punto 2 della presente delibera, negli anni successivi al predetto esercizio e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

6. Fermi restando i controlli istituzionali delle amministrazioni centrali e regionali interessate, il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Roma. 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210

94A6112

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 39 (sottoprogetto linea di incenerimento).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493. recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Impianto r.s.u. e termodistruzione Ferrandina» per l'importo di 15.954 milioni di lire, così suddiviso:

linea di incenerimento . . . 13.307 milioni di lire

discarica . . . . 2.647 milioni di lire

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 7 aprile 1994 che ha rilevato la mancata realizzazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti compreso nell'intervento relativo alla linea di incenerimento;

Ritenuto che a seguito della mancata realizzazione l'intervento abbia perduto il requisito della immediata eseguibilità presupposto essenziale per la sua ammissibilità a finanziamento;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 13.307 milioni di lire relativo all'intervento sopra richiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 13.307 milioni di lire relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 211

94A6113

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 134, denominato: «Sistema regionale rifiuti tossici e nocivi: centri intermedi di stoccaggio e trattamento».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sistema regionale rifiuti tossici e nocivi: centri intermedi di stoccaggio e trattamento» per l'importo di 15.022 milioni di lire;

Considerato che il progetto soprarichiamato prevedeva la realizzazione di cinque centri di stoccaggio e trattamento rifiuti localizzati a Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza ed Ozzano Emilia;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato il mancato avvio dei lavori riguardanti i centri di Parma ed Ozzano Emilia;

Ritenuto che tale mancato avvio dei lavori relativi ai sopracitati interventi ad oltre cinque anni dall'apertura dei cantieri dimostra inequivocabilmente il sopravvenuto difetto del requisito di immediata eseguibilità delle opere, essenziale per l'ammissibilità ai finanziamenti FIO;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca dèl finanziamento di 8.110 milioni di lire, relativo complessivamente agli interventi non realizzati di Parma ed Ozzano Emilia;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 8.110 milioni di lire relativo agli interventi richiamati in premessa è revocato.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212

94A6114

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 144, denominato: «Smaltimento r.s.u. Valle Umbria Sud».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti e il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Viste le proprie deliberazioni dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986 e 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernenti direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Umbria denominato «Smaltimento r.s.u. Valle Umbria Sud», per l'importo di 18.940 milioni di lire;

Considerato che il progetto in esame era articolato in due interventi:

1) discarica località Case S. Orsola comune di Spoleto, importo complessivo di 4.940 milioni di lire;

2) impianto di riciclaggio e compostaggio in Foligno (Perugia), importo complessivo di 14.000 milioni di lire;

Considerato che dalla documentazione acquisita risulta la sospensione dei lavori relativi all'intervento discarica località Case S. Orsola fin dal 18 agosto 1990 per difficoltà collegate alla scelta di un sito alternativo per la localizzazione della discarica, sito che alla data attuale non è stato ancora individuato;

Ritenuto che a seguito della mancata realizzazione l'intervento abbia perduto il requisito della immediata eseguibilità, presupposto essenziale per la sua ammissibilità a finanziamento;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del finanziamento limitatamente all'importo di 4.940 milioni di lire relativo alla discarica località Case S. Orsola;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 144 — intervento n. 1 — richiamato in premessa è revocato limitatamente alla quota di 4.940 milioni di lire.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 213

94A6115

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 210, relativo all'«Impianto di affinamento dei reflui trattati presso l'impianto di Taranto-Gennarini».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di protezione ambientale;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Disinquinamento del Mar Piccolo e del Mar Grande - I lotto funzionale (tutte le opere, escluse le reti idriche)» per l'importo di 54.075 milioni di lire;

Considerato che il predetto progetto era articolato in dodici interventi, otto dei quali ultimati, tre in via di ultimazione ed uno, relativo all'«Impianto di affinamento dei reflui trattati presso l'impianto di Taranto-Gennarini», non ancora appaltato;

Considerato che per quest'ultimo intervento, secondo quanto accertato dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 15 marzo 1994, non sussistono elementi tali da consentire una previsione temporale sull'affidamento dei lavori;

Ritenuto che il mancato avvio dei lavori relativi all'intervento di Taranto-Gennarini - impianto reflui - ad oltre cinque anni dall'apertura cantieri dimostri inequivocabilmente il sopravvenuto difetto del requisito di immediata eseguibilità delle opere, essenziale per l'ammissibilità ai finanziamenti FIO;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 6.023 milioni di lire relativo all'intervento sopra richiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 6.023 milioni di lire, relativo all'intervento richiamato in premessa, è revocato.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 214

94A6116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 20 settembre 1994.

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato».

Art. 1.

1. È istituita presso il Senato, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» nelle aree territoriali dove storicamente il fenomeno stesso si è manifestato ed in particolare nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, senza escludere la facoltà di acquisire conoscenze sulla situazione in altre regioni attraverso rapporti delle pubbliche autorità.

Art. 2.

1. La commissione è composta da venti senatori, oltre al presidente, nominati dal Presidente del Senato in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso il Senato.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente della commissione, al di fuori dei componenti la commissione stessa, tra i membri del Senato e convoca la commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La commissione ha il compito di accertare:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, in particolare da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla sicurezza del trasporto di persone in relazione al fenomeno del cosiddetto «caporalato»;

c) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera agricola a fini di lucro;

d) il funzionamento dei controlli pubblici sulle norme di cui alle lettere *a)* e *b)* effettuati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dall'ispettorato provinciale del lavoro;

e) l'organizzazione delle linee pubbliche e private autorizzate al trasporto della manodopera agricola nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato»;

f) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato» da parte delle imprese del settore agro-alimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei «caporali»;

g) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei «caporali» nei confronti della manodopera femminile;

h) la penetrazione della criminalità organizzata nel settore agro-alimentare anche tramite il controllo del trasporto illegale della manodopera;

i) la presenza, le condizioni di lavoro, di abitazione e di vita dei lavoratori extracomunitari nelle aree agricole meridionali, nonché il loro rapporto con le popolazioni locali;

l) l'adozione, la sistematicità, il coordinamento e l'effettività delle iniziative di prevenzione del ciclico fenomeno criminoso ad opera degli uffici competenti, statali, regionali e locali;

m) la praticabilità della istituzione di nuclei ispettivi misti, da collegare con gli ispettorati del lavoro e le forze dell'ordine, al fine di potenziare l'attività di prevenzione;

n) la possibilità di istituire un fondo da destinare alle regioni ed ai comuni interessati dal fenomeno del cosiddetto «caporalato», a sostegno delle aziende che intendono strutturare le loro organizzazioni sulla base del rispetto della normativa in vigore e con l'attivazione, in proprio, di sistemi di trasporto della manodopera agricola, dai centri abitati alle aziende, con mezzi dimensionalmente adeguati, eventualmente in forma anche consortile tra diverse imprese;

o) gli elementi utili alla definizione di una normativa in materia di disoccupazione agricola, volta ad una riduzione della disoccupazione stessa, sulla scorta della quale l'erogazione degli indennizzi venga rapportata al numero delle giornate lavorative registrate.

Art. 4.

1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 5.

1. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

3. La commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro

Art. 6.

1. La commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni la commissione presenta al Senato una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.

Art. 7.

1. La relazione finale dovrà contenere proposte articolate attuative delle soluzioni riscontrate a seguito degli accertamenti svolti.

Roma, 20 settembre 1994

p. *Il Presidente:* MISSERVILLE

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 1).

Presentato dai senatori ALÒ, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, FISCHETTI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, SERRI, TRIPODI, CARELLA, BERTONI, LAFORGIA, LORETO, MANIERI, PELELLA, Bruno GANERI e STEFÀNO il 21 aprile 1994.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro e previdenza sociale), in sede referente, il 3 giugno 1994 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 9ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 13, 20, 21 e 27 luglio 1994.

Esaminato dall'assemblea e approvato il 20 settembre 1994.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

94A6220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463 recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia»

Il decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1994.

94A6229

Mancata conversione del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.».

Il decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994.

94A6234

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848) e relativo protocollo n. 4.

Con lettere datate 13 dicembre 1993 e notificate al segretario generale del Consiglio d'Europa il Ministro degli affari esteri ha dichiarato:

che in conformità alle disposizioni dell'art. 25 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata il 4 novembre 1950, il Governo italiano riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973 per un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996;

che in conformità alle disposizioni dell'art. 46 della stessa Convenzione, il Governo italiano riconosce la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo come obbligatoria e di pieno diritto, alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, per un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

Con analoghe lettere, datate 13 dicembre 1993, il Governo italiano si è impegnato ad estendere al protocollo n. 4 della citata Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il medesimo periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, le garanzie previste nei menzionati articoli 25 e 46 della Convenzione stessa.

94A6117

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare a tempo pieno di Zindis di Muggia ad accettare una donazione

Con decreto n. 1.14.11/425 del 26 luglio 1994 del prefetto della provincia di Trieste, il direttore didattico reggente del circolo di Muggia è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice copia 8010 Olivetti, due Nastro Selk SP 1900 S, una stampante Seikosha SP 1900 e un sistema del valore complessivo di L. 3.314.150, disposta dai signori Roberto Di Piazza e Bartolo Poropat Marcial, in rappresentanza dei genitori di tutti gli alunni della scuola elementare a tempo pieno di Zindis di Muggia.

94A6119

Autorizzazione alla scuola elementare «S. Giusto Martire» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto n. 1.14.2/583 del 30 luglio 1994 del prefetto della provincia di Trieste, il direttore didattico dell'8° circolo di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di un laboratorio linguistico consistente in venti ricevitori mod. 373 completi e di un caricatore venti posti CA 20 del valore complessivo di L. 4.300.000 disposta dalla Cassa di risparmio Banca S.p.a. di Trieste.

94A6120

Autorizzazione alla scuola elementare di Berceto ad accettare una donazione

Con decreto n. 1982/1° S.A. del 20 maggio 1994, rettificato in data 23 agosto 1994, del prefetto della provincia di Parma il direttore del circolo didattico di Fornovo Taro è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Toshiba 1310, del valore di lire 3.000.000, disposta dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Parma, filiale di Berceto.

94A6121

Autorizzazione alla scuola elementare di Tronzano Vercellese ad accettare una donazione

Con decreto n. 3016/sett. I del 19 luglio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Santhià è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti copia 85/5 matricola n 0067119 del valore di L. 6.902.000, disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

94A6122

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Vittorio Veneto ad accettare una donazione

Con decreto n. 4992/94/1° sett. del 22 luglio 1994 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica del 2° circolo di Vittorio Veneto è stata autorizzata ad accettare la donazione di un radioregistratore stereo del valore di L. 100.000, disposta dalla signora Giarretta Francesca.

94A6123

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Rassegna teatrale città spettacolo - Benevento 1994
(Estrazione del 18 settembre 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Rassegna teatrale città spettacolo - Benevento 1994 - estrazione 18 settembre 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie R 11183 di lire 2 miliardi abbinato alla sezione spettacolo «Memoria di classe»;

2) Biglietto serie O 89584 di lire 200 milioni abbinato al miglior personaggio femminile «Vanda»;

3) Biglietto serie P 43053 di lire 100 milioni abbinato al miglior personaggio maschile «Renzo».

B) *Premi di seconda categoria:*

Premi di lire 30 milioni cadauno:

1) Biglietto serie B 92172
2) Biglietto serie E 26742
3) Biglietto serie F 23458
4) Biglietto serie F 55535
5) Biglietto serie I 23099
6) Biglietto serie P 59311
7) Biglietto serie Q 59503
8) Biglietto serie S 11949
9) Biglietto serie S 80784
10) Biglietto serie T 07285

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie R 11183 L. 2.000.000
2) Biglietto serie O 89584 L. 1.500.000
3) Biglietto serie P 43053 L. 1.000.000

Ai venditori dei dieci biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno

94A6118

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 settembre 1994

Dollaro USA	1560,97
ECU	1924,21
Marco tedesco	1008,25
Franco francese	294,88
Lira sterlina	2458,06
Fiorino olandese	899,64
Franco belga	48,999
Peseta spagnola	12,167
Corona danese	256,36
Lira irlandese	2428,87
Dracma greca	6,618
Escudo portoghese	9,873
Dollaro canadese	1160,75
Yen giapponese	15,928
Franco svizzero	1212,87
Scellino austriaco	143,26
Corona norvegese	230,01
Corona svedese	208,93
Marco finlandese	317,33
Dollaro australiano	1152,78

94A6235

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

economia e direzione delle imprese turistiche.

Facoltà di ingegneria:

analisi numerica;
meccanica dei fluidi.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II;
fisica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I trasferimenti avverranno subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A6129

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

metodi per il trattamento dell'informazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A6130

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale;
procedura penale;
politica economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6201

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

sistemazioni idraulico-forestali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6128

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Modena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di geometria superiore (settore disciplinare A01C già gr. n. A0120).

chimica organica (settore disciplinare C05X già gr. n. C0500).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6162

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Modena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche elementari da un punto di vista superiore (settore disciplinare A01D già gr. n. A013);

chimica generale ed inorganica (settore disciplinare C03X già gr. n. C031);

sintesi e tecniche speciali organiche (settore disciplinare C05X);

laboratorio di fisica (settore disciplinare B01B già gr. n. B011);

fisica generale II (settore disciplinare B01A già gr. n. B011);

rilevamento geologico - (settore disciplinare D01B già gr. n. D012).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6163

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, commà 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottoelencate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica;

scienza delle costruzioni;

siderurgia;

analisi matematica.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6161

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il raggruppamento scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

raggruppamento scientifico disciplinare - S01A - «Statistica», comprendente la disciplina statistica I.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6127

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto finanziario.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero.

94A6131

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relativa chiamata del docente sarà subordinata all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero.

94A6132

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si

comunica che presso l'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6202

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso l'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

sociologia;

neuropsichiatria infantile.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso l'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

lingua inglese;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6203

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

geometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

94A6164

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

94A6165

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione universitaria superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la classe di scienze sociali della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la classe intende provvedere mediante trasferimento:

storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M04X storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della classe interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6166

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note apposte al testo del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 501, recante: «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati». (Note al testo coordinato pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1994).

Nella nota *(a)* riportata in calce all'art. 1 del testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 36 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, il comma 2 dell'art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1993, n. 461, deve intendersi soppresso perché erroneamente richiamato, in quanto il medesimo risulta essere stato espunto dall'ordinamento in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 9-17 febbraio 1994, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 9 del 23 febbraio 1994.

94A6170

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	357.000
	- semestrale	L.	195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	65.500
	- semestrale	L.	46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	65.000
	- semestrale	L.	45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	199.500
	- semestrale	L.	108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	687.000
	- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300